



---

comune di  
**PRATO**

---

**Proponente:** 1A Organi Istituzionali

**U.O. proponente:** 1A1 Gabinetto

**Ordinanza N.** 30

**DEL** 05/01/2011

**OGGETTO:** Revoca della Ordinanza n. 630 del 31.03.2010 inerente i provvedimenti contingibili in caso di superamento del valore limite giornaliero del PM10

IL SINDACO

Vista la direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21.05.2008 “relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che riunisce in un'unica direttiva quadro le precedenti Direttive 96/62/CE, 99/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE, 97/101/CE;

Visto il Decreto legislativo n°155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa” che recepisce la direttiva 2008/50/CE e sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE al fine di ottenere un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente;

Vista la Legge regionale n. 9 del 11.02.2010 “Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente”;

Considerato che con l'entrata in vigore del citato D.lgs 155/2010 vengono abrogati tra gli altri il D.lgs 4 agosto 1999, n. 351, il D.lgs 21 maggio 2004, n. 183 ed il D.lgs 3 agosto 2007, n. 152 e che le disposizioni in essi contenute risultano disciplinate dallo stesso;

Considerato che il D.lgs 155/2010 stabilisce i criteri per l'individuazione delle zone e degli agglomerati e per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute umana, nonché i criteri per l'identificazione del sistema di misura degli inquinanti atmosferici al fine di ottenere elevati standard qualitativi, secondo canoni di efficienza, efficacia ed economicità;

Considerato che ai sensi dell'art. 22, comma 1, del D.lgs 155/2010 i provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di misura, i piani e le misure di qualità dell'aria esistenti ai sensi della normativa previgente sono adeguati alle disposizioni del decreto stesso nel rispetto delle procedure e dei termini in esso contenuti;

Considerato che la Regione Toscana con DGRT n. 1025 del 06/12/2010, ai sensi della L.R. 9/2010, ha effettuato, in applicazione del D.lgs 155/2010, la zonizzazione e classificazione del territorio e ha individuato la rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria;



Con la stessa deliberazione la Regione Toscana, ha stabilito i criteri secondo i quali ARPAT individua i Comuni tenuti all'adozione dei provvedimenti contingibili in caso di rischio di superamento dei limiti per il materiale particolato PM10, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della L.R. 9/2010;

Vista la nota di ARPAT prot. n. 94155 del 28/12/2010 con la quale, in base ai criteri stabiliti con la DGRT 1025/2010 non identifica nel Comune di Prato una situazione a rischio di superamento del valore limite di 35 superamenti/anno per il PM10;

vista l'Ordinanza Sindacale n. 630 del 31/03/2010 con la quale vengono stabiliti i provvedimenti contingibili in caso di superamento dei valori limite di PM10 e ritenuto, in base a quanto comunicato da ARPAT, doverla revocare;

#### REVOCA

La precedente ordinanza n. 630 del 31/03/2010.

#### INFORMA

la cittadinanza della presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune di Prato.

#### AVVERTE

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge n. 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Roberto Cenni